CONSERVATORIO DI MUSICA "ADRIA" - ADRIA

Documento in allegato protocollato in data 15/09/2023

N° di Protocollo - 0004637 -

Oggetto: CONVENZIONE FIRMATA - TRA CONSERVATORIO DI MUDICA DI MANTOVA ED IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "ANTONIO BUZZOLLA" DI ADRIA

Data Documento:
Inserito da: Utenza 1017 (Ufficio Protocollo)
Sottoclassificazione 1: E/9
Sottoclassificazione 2:
Sottoclassificazione 3:
Sottoclassificazione 4:
Mittente\Destinatario: CONSERVATORIO DI MUDICA DI MANTOVA
Mezzo invio\ricezione:

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto 📎 della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

0004637	2023	15092023	1
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal GDPR – Regolamento UE 2016/679

Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIANI" di Mantova

Conservatorio di Musica "ANTONIO BUZZOLLA" di Adria

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Conservatorio di Musica "Antonio Buzzolla"** di Adria di seguito denominato "Conservatorio di Adria", codice fiscale e P.IVA n. 81004200291, con sede legale a Adria in Viale Maddalena 2, nella persona del Direttore Prof. Paolo Zoccarato, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Accademico, in data 12 settembre 2023 e in Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2023,

E

Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, di seguito denominato "Conservatorio di Mantova", codice fiscale e P. IVA 93001510200, con sede legale in Mantova in Via Conciliazione 33, nella persona del Direttore M° Gianluca Pugnaloni, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo.

Premesso che

- le parti sono interessate ad offrire sia agli studiosi sia agli studenti l'opportunità di acquisire, approfondire, aggiornare e confrontare le proprie conoscenze, esperienze e metodologie relativamente ai rispettivi campi musicali di competenza;
- le parti perseguono interessi comuni e finalità didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- le parti promuovono e sviluppano ricerche nelle discipline riguardanti l'arte musicale in tutte le sue articolazioni, privilegiando un approccio interdisciplinare;

Considerato che

- l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione istituzionalizzate nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca tra le Istituzioni, anche al fine di garantire un processo di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi;
- tra gli obiettivi vi sono la valorizzazione e lo studio del patrimonio musicale, oltre che la formazione di studenti e giovani ricercatori e la ricerca interdisciplinare;
- si ritiene opportuno consolidare attraverso un più ampio organico rapporto di collaborazione le esperienze culturali sin qui condivise da entrambe le Istituzioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento delle premesse

Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIANI" di Mantova

Conservatorio di Musica "ANTONIO BUZZOLLA" di Adria

Il contenuto della premessa, in tutte le articolazioni di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto, che d'ora in poi sarà definito Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare la reciproca collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca e di formazione.

Art. 3 - Attività

- incentivare la valorizzazione e la tutela del patrimonio musicale;
- promuovere e sviluppare ricerche;
- promuovere forme di collaborazione didattica, anche al fine dell'individuazione di percorsi formativi comuni che consentano di giungere a titoli di studio rilasciati congiuntamente;
- collaborare per studi e ricerche su progetti specifici e con possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, compatibilmente con quanto previsto in merito negli specifici bandi;
- organizzare seminari, convegni, simposi e altre attività affini;
- organizzare stage destinati agli studenti e laureati;
- organizzare manifestazioni concertistiche e ogni altra attività ritenuta utile al conseguimento delle finalità della collaborazione;
- promuovere la partecipazione reciproca degli studenti di ciascuna Parte ai corsi organizzati dall'altra Parte, previo accordo tra i responsabili di cui all'art. 9, con l'eventuale riconoscimento dei crediti nei rispettivi corsi di studio, in conformità ai rispettivi Regolamenti.

Art. 4 – Rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti saranno disciplinati mediante la stipulazione di specifici documenti attuativi, idonei a garantire la realizzazione di singoli progetti aderenti alle finalità e agli obiettivi del presente Accordo.

Art. 5 – Borse di Studio

In occasione degli eventi di cui al medesimo Accordo, in particolare le attività di produzione organizzate dalle Parti, sarà possibile riconoscere, al fine di valorizzare gli allievi maggiormente meritevoli, una borsa di studio di euro 50,00 giornaliere a studente.
L'individuazione degli allievi partecipanti e, pertanto, eventualmente anche destinatari della borsa di studio sarà altresì a carico dell'Istituzione alla quale gli studenti sono iscritti.
La liquidazione della borsa di studio sarà a carico dell'Istituzione ospitante.
Le parti si riservano di concordare le modalità di comunicazione degli studenti partecipanti che, in ogni caso, dovrà avvenire in forma scritta e almeno 30 giorni prima del dato evento.

Art. 6 – Durata e recesso

Il presente Accordo ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, ottenute le preventive approvazioni da parte dei rispettivi organi
Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante pec.
Il recesso unilaterale ha effetto decorsi 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente accordo prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.
In caso di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Art. 7 – Modifiche
Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di uno specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Art. 8 – Comunicazioni
Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per il Conservatorio "Antonio Buzzolla" a antonio.buzzolla@conservatorioadria.it, se via PEO, e a conservatorioadria@pec.conservatorioadria.it, se via PEC;
- per il Conservatorio "Lucio Campiani" a consmn@conservatoriocampiani.com se via PEO, e a conservatoriomantova@pec.it se via PEC;

Art. 9 – Responsabili scientifici della collaborazione
Sono responsabili scientifici della collaborazione:
- per il Conservatorio "Lucio Campiani": Direttore M° Gianluca Pugnaloni;
- per il Conservatorio "Antonio Buzzolla" Direttore M° Paolo Zoccarato;

Art. 10 - Personale, Responsabilità, Assicurazione
L'attività svolta dal personale di ciascuna Parte non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte; esso manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.
Il personale di una Parte che si rechi presso le strutture dell'altra Parte per svolgervi attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile ed infortuni.

In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono della tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile.
Tali persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante.
Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

Art. 11 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 le parti si impegnano al fine di garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni dai Regolamenti delle Rispettive Istituzioni.
Ciascuna parte si impegna a far rispettare al proprio personale e ai propri studenti, in caso di ingresso nell'area dell'una o dell'altra parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalle Parti per i propri dipendenti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali verranno trattati come da vigente normativa in materia di tutela della riservatezza (D. lgs. 196/2003) e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto.

Art. 13 - Ulteriori aspetti della collaborazione

Le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze, disponibilità e possibilità, nonché eventuali risorse finanziarie espressamente reperite. Le Parti possono altresì ricercare, anche congiuntamente, eventuali forme di autofinanziamento o finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dell'Accordo, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, ecc.

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti.

Art. 14 – Registrazione ed oneri fiscali

Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIANI" di Mantova

Conservatorio di Musica "ANTONIO BUZZOLLA" di Adria

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente è quello del Tribunale di Mantova, in via esclusiva.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti in vigore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova

Il Direttore

M° Gianluca Pugnaloni

Conservatorio "Antonio Buzzolla" di Adria

Il Direttore

M° Paolo Zoccarato